



Sicurezza Lavoro s.r.l.
C.so Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011/577.87.11 - Fax 011/577.87.77
E-mail info@sicurezzalavoro.com
www.sicurezzalavoro.com



Torino, 10 ottobre 2008

Spett.le
ACEA Pinerolese Industriale SpA
Via Vigone, 42
10064 PINEROLO – TO

c.a. dott. Roberto Malenotti

Prot. 074/101008/sp

Oggetto: il Decreto Legge 112 modifica il Testo Unico

Il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” sul quale sembra che il Governo chiederà la fiducia contiene al suo interno anche alcune **modifiche al recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tali modifiche sono inserite negli articoli 39 e 41.

In particolare con l'articolo 39, comma 12 del dl 112/2008 viene modificata la lettera h) dell'articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 che di fatto non contiene più le parole **“degli articoli 18, comma 1, lettera u)”**.

Art.18 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

La lettera “u” recita:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

...

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

Viene, quindi, **depennata la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro** per il datore di lavoro e per il dirigente che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, non muniscano i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In verità si trattava di una duplicazione sanzionatoria, in quanto il medesimo adempimento era già sanzionato ai sensi della successiva lettera m) dell'articolo 55, comma 4 con cui veniva precisato che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l'obbligo per il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Sicurezza Lavoro s.r.l.
C.so Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011/577.87.11 - Fax 011/577.87.77
E-mail info@sicurezzaelavoro.com
www.sicurezzaelavoro.com



Si ricorda che rimane, quindi, in vigore, comunque, l'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 36-bis, commi 3-4-5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, norma che continua ad essere in vigore anche dopo l'emanazione del citato testo unico su salute e sicurezza.

Art. 55. D.Lgs. 81/2008 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

.....

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

Art. 26. D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha risposto ad un'istanza di interpello avanzata dall'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti in materia di obblighi previsti dall'articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 (tessera di riconoscimento). Con l'istanza di interpello si voleva conoscere il parere della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in merito alla portata dell'obbligo introdotto dall'articolo 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 e, in definitiva se l'obbligo della tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, doveva intendersi esteso a tutti i luoghi in cui il personale delle imprese stesse era utilizzato.

La direzione generale del Ministero, ricordando la propria circolare n. 29 del 28 settembre 2006 con cui il Ministero stesso aveva chiarito che il campo di applicazione della previsione normativa doveva essere individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 494/1996 (oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e che la finalità della medesima è quella di consentire una immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, ha precisato che i lavoratori delle imprese che svolgono la propria attività per conto delle imprese impiantistiche in luoghi diversi dai cantieri edili quali, a titolo esemplificativo, condomini, abitazioni, strutture industriali, non hanno l'obbligo di munire i lavoratori della predetta tessera di riconoscimento ovvero di istituire un apposito registro di cantiere per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti poiché tale obbligo sussiste unicamente allorché l'attività venga svolta nei cantieri rientranti nell'ambito di applicazione del citato Allegato I del D. Lgs. n. 494/1994 oggi allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Considerazioni finali

La circolare n. 29 del 28 settembre 2006 si riferisce all'articolo 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006.



Sicurezza Lavoro s.r.l.
C.so Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011/577.87.11 - Fax 011/577.87.77
E-mail info@sicurezzalavoro.com
www.sicurezzalavoro.com



Il D.Lgs. 81/2008 è stato emanato successivamente e all'art. 26 comma 8, citando l'obbligo di: *“essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”*. Non specifica che tale obbligo vale solo per il cantiere (anche se tale articolo è mutuato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

Personalmente ,nel dubbio dell'applicazione di una circolare previgente al D.Lgs. 81/2008, resto convinto che debba essere rispettato, l'obbligo individuato dall'art. 26 comma 8: *“Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”*

Per completezza di documentazione di trasmettono in allegato:

- circolare n. 29 del 28 settembre 2006.
- articolo tratto dalla rivista Diritto e Pratica del lavoro n°6/2008:”circolari ministeriali e interpelli: natura giuridica ed efficacia”

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti Saluti

Ponzio per. ind Sergio

Allegati:

- circolare n. 29 del 28 settembre 2006.
- articolo tratto dalla rivista Diritto e Pratica del lavoro n°6/2008:”circolari ministeriali e interpelli: natura giuridica ed efficacia”